

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

Art. 15

*(Contributi per
investimenti)(1)(2)(5)(6)(7)(11)(12)(14)(15)(16)(17)(18)(21)(22)(23)(24)(25)(27)(28)(29)(30)(32)(33)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi annuali per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree.

(8)(31)

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.

3. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il mese di gennaio di ogni anno.

(13)

4. L'accoglimento delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) contributi per opere di infrastrutture tecniche e servizi dettati dalla particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, compreso l'acquisto di aree finalizzate alla rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali;

a bis) contributi finalizzati all'acquisto di aree e fabbricati siti all'interno dei comprensori consortili e che, in quanto abbandonati o inutilizzati, necessitano di nuovi interventi di infrastrutturazione per un loro nuovo utilizzo;

b) contributi per opere in costruzione, relativamente a:

1) completamento funzionale di opere in corso di costruzione;

2) potenziamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione;

c) contributi per nuove opere per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato.

(3)(9)(10)

5. A parità dei requisiti di cui al comma 4 viene data priorità alle domande per le opere per le quali è stato già predisposto il relativo progetto esecutivo; in caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.

(4)

6. Salvo quanto previsto dal comma 6 bis, i contributi sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale in materia di lavori pubblici ed erogati a inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dalla medesima legge regionale sono concesse solo per motivate circostanze con decreto.

(19)(26)

6 bis. Per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attuate dai Consorzi di sviluppo industriale e dall'Ezit, la concessione del finanziamento è disposta sulla base di uno studio di fattibilità redatto secondo la normativa vigente in materia di concessione di lavori pubblici.

(20)

7. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei Consorzi interessati ed in alternativa alle fidejussioni di cui all'articolo 16, agli istituti mutuanti.

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 42, L. R. 25/1999
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 93, L. R. 1/2007
- 3** Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 89, L. R. 1/2007
- 4** Integrata la disciplina del comma 5 da art. 7, comma 89, L. R. 1/2007
- 5** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 79, L. R. 22/2007
- 6** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 73, L. R. 30/2007
- 7** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 29, L. R. 9/2008
- 8** Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 45, lettera a), L. R. 17/2008
- 9** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 3, comma 45, lettera b), L. R. 17/2008
- 10** Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 3, comma 45, lettera c), L. R. 17/2008
- 11** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 47, L. R. 17/2008
- 12** Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
- 13** Derogata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 21, L. R. 11/2009
- 14** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 12, L. R. 12/2009
- 15** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 12/2009
- 16** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 72, L. R. 24/2009
- 17** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 87, L. R. 24/2009
- 18** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 57, L. R. 22/2010
- 19** Comma 6 sostituito da art. 2, comma 74, lettera a), L. R. 22/2010
- 20** Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 74, lettera b), L. R. 22/2010

- 21** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 47, L. R. 27/2012
- 22** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 28, L. R. 6/2013
- 23** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
- 24** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 57, L. R. 23/2013
- 25** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 10/2014
- 26** Derogata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 74, L. R. 15/2014
- 27** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 15/2014
- 28** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 104, L. R. 15/2014
- 29** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 106, L. R. 15/2014
- 30** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 26/2015
- 31** Comma 1 interpretato da art. 27, comma 1, L. R. 26/2015
- 32** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 26/2015
- 33** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 24/2016